

Quo vadis mediazione penale?

Riassunto della Conferenza di Veio Zanolini, lic.iur. LL.M.
Associazione Ticinese per la Mediazione, 8.10.2010

Di fronte a un atto penale la riparazione del danno rappresenta un'opzione reale solo se la comunicazione tra le persone coinvolte avviene in modo ragionevole. Questo avviene raramente in modo autonomo e senza aiuti esterni. La mediazione offre al denunciato e alla vittima uno spazio sicuro per riflettere in modo costruttivo sulle possibilità e sulle modalità della riparazione del danno (ZANOLINI 2009).

Chi ha accesso alla mediazione penale? Come avviene la selezione dei casi da parte dell'autorità competente? In Svizzera non è (ancora) stata definita una procedura sulla base di criteri oggettivi. A prescindere dalla disponibilità delle persone coinvolte nel conflitto di partecipare a una mediazione, la delegazione di un caso al Servizio di mediazione dipende primariamente (a) dall'opinione personale dell'autorità competente in merito all'efficacia e all'efficienza della mediazione nel contesto penale, (b) dall'impressione personale della stessa autorità in merito alla possibilità e alla probabilità che denunciato e vittima raggiungano un accordo nel caso concreto (cfr. SCHWARZENEGGER/THALMANN/ZANOLINI 2006). Nonostante il campo d'applicazione della mediazione penale sia particolarmente ampio, il numero di casi delegati al Servizio di mediazione penale è generalmente molto limitato. L'ipotesi, secondo la quale la selezione dei casi da parte dell'autorità competente avviene sostanzialmente sulla base di criteri estranei alle esigenze delle persone coinvolte nel conflitto, è plausibile.

Nel Canton Zurigo le esperienze raccolte con la mediazione penale (vedi www.strafmediation.ch, stato: 21.10.10) e valutate scientificamente dall'Istituto di criminologia dell'Università di Zurigo (vedi SCHWARZENEGGER/THALMANN/ZANOLINI 2006) permettono di riflettere in modo critico sull'applicazione dell'art. 8 DPMin e del futuro art. 17 PPMIn. Un grado d'informazione medio-basso in merito alla mediazione in sé e all'attività del Servizio di mediazione competente non induce le autorità penali a considerare la possibilità di una mediazione. D'altro canto non poche autorità penali credono di applicare tecniche di mediazione già nell'ambito delle proprie competenze, per cui risulterebbe inutile delegare casi a un servizio esterno, causando perdita di tempo e costi superflui. Inoltre non poche autorità intervistate sono dell'opinione che la mediazione rappresenti una soluzione troppo facile e comoda per il denunciato. Una mediazione penale causa maggiori costi (a) se si considera quale termine di confronto una procedura penale risolta con un decreto d'accusa cresciuto in giudicato e (b) se la mediazione viene limitata a casi

minori. In casi più importanti e procedure più complesse la mediazione può rappresentare una soluzione più efficiente del procedimento penale.

Il senso della mediazione appare evidente anche nel contesto penale. Lo dimostra il concetto di riparazione nel diritto penale, il quale permette di considerare gli interessi legittimi delle vittime (procedimento penale restaurativo) senza nuocere alla funzione della sanzione penale (prevenzione generale e individuale, cfr. SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH 2007, 29). Promuovere una soluzione integrativa (DOMENIG 2008) può contribuire a contrastare gli effetti collaterali negativi della sanzione penale quali la stigmatizzazione e l'esclusione sociale. Alla luce delle teorie penali relative e di un concetto di criminalità intesa non quale infrazione alle norme, bensì quale atto contro persone e relazioni (cfr. CHRISTIE 1977; ZEHR 2005), la mediazione si giustifica (a) se la prassi è orientata ai principi della Restorative Justice (ZEHR 2002; vedi anche BRAITHWAITE 1999; 2002a; www.restorativejustice.org, stato: 21.10.10) e (b) se il servizio soddisfa certi standards di professionalità e organizzazione (cfr. SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH 2007, 29; vedi www.neustart.at, stato: 21.10.10). Un principio fondamentale della Restorative Justice consiste nell'orientamento ai bisogni di tutte le parti coinvolte nel conflitto (denunciato, vittima, comunità). In questo ambito è però indispensabile definire (a) il concetto di riparazione (SHARPE 2007) che è sostanzialmente ambivalente (soprattutto in una società multietnica), (b) quanto si deve e/o si può pretendere dal denunciato al fine di concludere una convenzione in merito alla riparazione del danno. A livello svizzero non è ancora stata riconosciuta l'importanza di determinare concretamente *come* i principi della Restorative Justice possano essere implementati nel contesto della mediazione penale e di definire gli standards di qualità relativi a trattative informali in questioni penali (cfr. BRAITHWAITE 2002b; ZEHR 2002, 54 ff.; vedi NICHOLL 1999, 77 segg., www.cops.usdoj.gov/pdf/publications/e09990003_web.pdf, stato: 21.10.10). Questo compito spetta ai servizi di mediazione penale e richiede sufficiente esperienza pratica.

Le teorie criminologiche suggeriscono vari modi in cui la mediazione potrebbe rappresentare una reazione efficace al reato. Alla luce della Teoria del controllo sociale (HIRSCHI 1969) la partecipazione delle persone di riferimento del denunciato e/o della vittima alla mediazione potrebbe rendere più forte i legami emozionali, realizzando progetti di coinvolgimento nelle attività scolastiche, negli impegni familiari, nelle attività del tempo libero, religiose ecc. Considerando le tecniche di neutralizzazione (SYKES/MATZA 1968) la mediazione potrebbe aiutare il denunciato a riconoscere la propria responsabilità personale, l'illegalità dell'azione, accettando pienamente i diritti e considerando i bisogni della vittima. Quindi nella mediazione penale gli aspetti processuali, contrariamente alla conciliazione, sono di fondamentale importanza (cfr. PELIKAN 1999). Per questo il successo della mediazione dipende primariamente dagli

aspetti processuali, non dal risultato in sé, cioè dal fatto di aver ottenuto o meno (in quale modo e a quali condizioni?) una convenzione tra le parti.

Attualmente la mediazione penale nella prassi non si distingue molto da una procedura di conciliazione condotta dall'autorità. La mediazione penale si trova in un vicolo cieco. È compito dei servizi di mediazione penale organizzare al meglio le proprie attività e definire gli standards di qualità in modo da soddisfare non solo i „clienti“ della mediazione, ma anche le aspettative del legislatore; in altre parole ci vuole un lavoro serio e conseguente basato su chiari principi per giustificare le conseguenze legali della mediazione penale (vedi art. 8 cpv. 2 DPMin). L'informalità del procedimento della mediazione non giustifica la mancanza di trasparenza in merito alle prestazioni e ai servizi (ZANOLINI 2007, 417). È compito invece delle autorità penali creare le premesse affinché la mediazione rappresenti non solo in teoria e sulla carta una soluzione valida. Come insegnano le esperienze all'estero (ad es. in Austria con l'*Aussergerichtlicher Tatausgleich*), lo sviluppo di un modello efficace ed efficiente e la professionalizzazione del servizio possono avvenire soltanto sulla base dell'esperienza pratica.

lic.iur. Veio Zanolini LL.M.
Kriminologisches Institut
Universität Zürich
Rämistr. 74/47
8001 Zürich
E-mail: veio.zanolini @ uzh.ch

Bibliografia

- BRAITHWAITE, JOHN 1999: Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts. *Crime and Justice* 25, 1–127.
- BRAITHWAITE, JOHN 2002a: Restorative Justice & Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press.
- BRAITHWAITE, JOHN 2002b: Setting Standards for Restorative Justice. *British Journal of Criminology* 42, 563–577.
- CHRISTIE, NILS 1977: Conflict as Property. *British Journal of Criminology* 17, 1–15.
- DOMENIG, CLAUDIO 2008: Restorative Justice und integrative Symbolik. Möglichkeiten eines integrativen Umgangs mit Kriminalität und die Bedeutung von Symbolik in dessen Umsetzung. Bern: Haupt.
- HIRSCHI, TRAVIS 1969: Causes of delinquency. Berkley: University of California Press.
- NICHOLL, CAROLINE G. 1999: Toolbox For Implementing Restorative Justice and Advancing Community Policing. A Guidebook prepared for the Office of Community Oriented Policing Services, U.S. Department of Justice. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services.
- PELIKAN, JOHANNA 1999: Was ist eine erfolgreiche Mediation? – In: Pelikan, Christa (Hrsg.): Mediationsverfahren Horizonte, Grenzen, Innensichten. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 171 ff.
- SCHWARZENEGGER, CHRISTIAN / HUG, MARKUS / JOSITSCH, DANIEL 2007: Strafrecht II. Strafen und Massnahmen. Zürich: Schulthess.
- SCHWARZENEGGER, CHRISTIAN / THALMANN, URS / ZANOLINI, VEIO 2006: Mediation im Strafrecht: Erfahrungen im Kanton Zürich. Schlussbericht zur kriminologischen Evaluation des Zürcher Pilotprojekts. Zürich: Kriminologisches Institut der Universität Zürich.
- SHARPE, SUSAN 2007: The idea of reparation – In: Johnstone, Gerry / Van Ness, Daniel W. (Hrsg.): Handbook of Restorative Justice. Cullompton, Devon, UK: Willan Publishing, 24–40.
- SYKES, GRESHAM M. / MATZA, DAVID 1968: Techniken der Neutralisierung: Eine Theorie der Delinquenz – In: Sack, Fritz / Könik, René (Hrsg.): Kriminalsoziologie. Frankfurt a.M.: Akademische Verlagsgesellschaft, 360–371.
- ZANOLINI, VEIO 2007: Erste Erkenntnisse zur Mediation im Jugend- und Erwachsenenstrafrecht. Die wichtigsten Ergebnisse der kriminologischen Evaluation des Pilotprojekts "Strafmediation" im Kanton Zürich. *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht (ZStrR)* 125, 4, 395–418.
- ZANOLINI, VEIO 2009: Quo vadis Strafmediation?. Bericht zuhanden der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich über die Praxis der Strafmediation nach zwei Jahren seit deren gesetzlicher Verankerung. Jusletter vom 23.11.2009.
- ZEHR, HOWARD 2002: The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books.
- ZEHR, HOWARD 2005: Changing Lenses: A new Focus for Criminal Justice. 3rd Ed. Scottsdale PA: Herald Press.